

TI_GERICHTE 52.2006.211 vom 23. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.211

FR: TI_GERICHTE 52.2006.211 du 23 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.211 del 23 ottobre 2006

Regeste

Multa di fr. 10'000.- per la posa abusiva di un servizio igienico all'interno di un capannone situato in zona agricola.

Erwägungen

E. 1

nella sua qualità di amministratore delegato della RI 2, lo stesso ricorrente RI 1 non doveva necessariamente dedurre che il municipio intendesse anche aprire un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti, in quanto presunto autore dell'infrazione riscontrata; che dal fatto che municipio abbia intimato il rapporto di contravvenzione alla RI 2, istante in licenza, anziché a lui personalmente, in quanto proprietario dell'opera nella quale è stato riscontrato l'abuso edilizio, RI 1 poteva infatti anche dedurre che l'autorità comunale non intendesse, almeno per il momento, procedere nei suoi confronti, limitandosi anzitutto ad appurare quali fossero le responsabilità all'interno della società; che intimando genericamente il rapporto alla RI 2, il municipio ha, di fatto, avviato la procedura di contravvenzione a carico della società; non poteva, di conseguenza, infliggere la controversa sanzione RI 1, poiché non gli aveva preliminarmente intimato a titolo personale il rapporto di contravvenzione, offrendogli la possibilità di inoltrare delle osservazioni; che la multa successivamente inflitta a RI 1 nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2, carica che peraltro non ricopre più dal lontano 1997, deve dunque essere annullata già per violazione di una formalità essenziale di procedura (cfr. STA 31.7.98 n. 52.98.121 in re L. SA consid. 3); che il municipio, oltre ad esperire accertamenti in spregio alle più elementari regole di procedura, ha peraltro omissso di appurare il quadro preciso delle responsabilità effettive all'interno della società, dando per scontato che l'installazione dei servizi igienici senza autorizzazione fosse da ascrivere a disposizioni impartite da RI 1, nella sua veste di presidente della RI 2; che il ricorso va dunque accolto, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 46 LE, 147, 148 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.